



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 71 del 16/03/2016

| | |
|--|---|
| Oggetto: Autorizzazione alla stipula della "Convenzione quadro per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento <i>curricolari e non curricolari</i> " tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica | |
| Struttura Proponente | Direzione Aziendale |
| Proposta n. | Responsabile del procedimento |
| | Estensore Simona Gallo |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Eseguibile a norma di Legge dal 31/03/2016

Pubblicato a norma di Legge il 16/03/2016

Inviato al Collegio Sindacale il 16/03/2016

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di marzo
Il sottoscritto, Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visto il D. Lgs. vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica", come modificata dalla LRT n. 32 del 19/06/2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Vista la delibera del Direttore Generale n° 292 del 24/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Isopo.

Visti il Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, di attuazione della L. 196/1997, e il Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012 e D.P.G.R. 39/R/2015 attuativo della L.R. 32/2002.

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 ter così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- da anni esiste un rapporto convenzionale tra ISPO e l'Università degli Studi di Firenze finalizzato ad accogliere studenti per lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento, in scadenza;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini.

Valutato l'interesse da parte di ISPO di continuare ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.

Ritenuto opportuno, in vista della prossima scadenza della convenzione già in atto, di formalizzare un nuovo rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Firenze, al fine di consentire l'espletamento dei tirocini formativi e di orientamento *curriculari e non curriculari*, presso le strutture di ISPO, secondo lo schema (**Allegato "A"**), alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.

Evidenziato che con la stipula della suddetta convenzione, il soggetto ospitante (ISPO), se intende ospitare solo tirocini *curriculari* non è obbligato ad attivare tirocini *non curriculari*.

Preso atto che gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati 1 e 2).

Ricordato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato per sostituire i contratti a termine, sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale e non può essere utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Considerato che:

1. in caso di tirocini di formazione ed orientamento *curriculari*, il progetto formativo può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee;
2. in caso di tirocinio di formazione ed di orientamento *non curriculare*, il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso forfettario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante, per un

importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012, approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

3. ai sensi dell'art. 17 sexies della L.R. n. 3/2012, la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfettario, a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante.

Ritenuto che ISPO dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento dei tirocini sopra menzionati, in conformità al Dlgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dato atto che:

- in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari*, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, ISPO può accogliere tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato;
- in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* che si svolgono in ambito regionale toscano, secondo quanto disposto dall'art. 86 nonies delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato con DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni, il numero dei tirocini attivabili annualmente da ISPO non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.)

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- 1) di autorizzare la stipula dello schema di convenzione tra ISPO e l'Università degli Studi di Firenze, come da **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire l'espletamento dei tirocini formativi e di orientamento *curricolari* e *non curricolari*, presso le strutture di ISPO;
- 2) di dare atto che la suddetta convenzione avrà una durata triennale, a partire dalla data della stipula;
- 3) di dare atto che con la stipula della suddetta convenzione ISPO, se intende ospitare solo tirocini *curricolari*, non è obbligato ad attivare tirocini *non curricolari*;
- 4) di dare atto che il numero dei tirocini *curricolari* e *non curricolari* attivabili annualmente da ISPO non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente;
- 5) di dare atto che la convenzione non comporterà oneri di spesa a carico del bilancio dell'Istituto, relativamente all'accoglimento dei tirocini curricolari, così come menzionato nel dettato normativo regionale (L. n. 3/2012), mentre l'attivazione di tirocini non curricolari sarà oggetto di ulteriore atto, specificante tra l'altro l'imputazione di spesa;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 25.02.2005

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli allegati

Allegato "A"

Convenzione ISPO – Università degli Studi di Firenze

n. pp. 6

Strutture aziendali da partecipare :

- Risorse Umane e Affari Generali ISPO
- S.C. ed S.S. ISPO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**CONVENZIONE QUADRO
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CURRICULARI E NON CURRICULARI**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10/06/1956, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto MIUR prot. 0000467/2015,

E

Istituto Per Lo Studio E La Prevenzione Oncologica - Ispo (settore di attività: 86.10.30 - Istituti, cliniche e policlinici universitari) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 05872050488, con sede legale in Firenze (FI) Via Cosimo Il Vecchio, 2, tel. 05532697971, fax ---, email segreteria.direzione@ispo.toscana.it, nella persona di Prof Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno il 06/08/1954, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 ter così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; mentre la L.R. toscana 32/2002, così come modificata, è stata attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012 e D.P.G.R. 39/R/2015 in modifica del precedente Regolamento attuativo della L.R. 32/2002;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini *curricolari* e *non curricolari* ai sensi:
 - a) della normativa nazionale,
 - b) della normativa regionale toscana per i tirocini *non curricolari* attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 bis della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
 - c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante sceglie a sua discrezione se attivare tirocini *curricolari* e/o *non curricolari*;
- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio *non curricolare* quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia *curricolari* che *non curricolari*;

- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che, con riferimento esclusivo all'attivazione di tirocini *non curricolari* (vd. art. 86 ter del *Regolamento attuativo* di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 19/03/2012 così come modificato dal D.P.G.R. 31 marzo 2015, n.39/R) dichiara di:
 - essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
 - non avere procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, **Istituto Per Lo Studio E La Prevenzione Oncologica - Ispo** (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Con la stipula della presente convenzione, il soggetto ospitante di cui al precedente comma, se intende ospitare solo tirocini *curricolari* non è obbligato ad attivare tirocini *non curricolari*.
- 3) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- 4) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati A e B).
- 5) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme ai modelli allegati - in cui sarà specificato se trattasi di tirocinio *curricolare* o *non curricolare*, e contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei rispettivi tutor;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal *soggetto ospitante*, come da successivo art. 5 della presente convenzione:
 - a) facoltativi in caso di tirocini *curricolari*;
 - b) obbligatori (ai sensi della disciplina regionale toscana vigente) in caso di tirocini *non curricolari* svolti nella Regione Toscana;
 - c) conformemente alla disciplina regionale locale, laddove prevista, in caso di tirocini svolti in diverso ambito regionale.
- 6) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 2 - Durata della Convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
 - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
 - c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare si impegna a:
- a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore* ed in particolare
 - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
 - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
 - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
 - c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
 - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
 - f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curriculari*:
- g) inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 1, c. 1180 della legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo, che stabilisce che "*rientrano nell'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro i tirocini di orientamento dei laureati*";

- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curricolari* in ambito regionale, è consapevole e dà atto che:

- e) non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
- f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo;
- g) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare:
 - 1) in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
 - 2) in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* che si svolgono in ambito regionale toscano si fa riferimento all'art. 86 nonies delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato con DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni. In particolare per i soggetti privati che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi contemporaneamente due tirocinanti; tra i venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini contemporanei non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
 - 3) Per le aziende/enti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di alcun tirocinio, salvo che per quelle artigiane di artigianato artistico e tradizionale, indicate nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della l.r. 53/2008, per gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole sub condizione di quanto previsto all'art.86 nonies comma 1 a) 2), per le imprese start-up innovative di cui all'art. 25, c.2 del Decreto Legge n.179/2012, per le quali è consentito un tirocinante;
 - 4) ai soli fini della determinazione del numero di tirocini non curricolari contemporaneamente in essere:
 - non vengono computati tirocini attivati nei confronti di soggetti svantaggiati (art.4, c.1, L.8/381), gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno;
 - i soci lavoratori di società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato;
 - non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70% delle presenze previste nel progetto formativo.
 - 5) in caso di attivazione di un tirocinio in ambito regionale diverso dalla Toscana, quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale, se prevista.

Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4., c. 1 L. n. 381/91 e dei disabili di cui alla L. 68/1999, ai sensi dell'art. 17 quater. c. 3, l.r. n.32/2002 e successive modificazioni.

Art. 5 - Rimborsio spese

- 1) Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento *curricolari* può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee.
- 2) In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *non curricolare* che si svolga nella regione toscana il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso forfetario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Ai sensi dell'art. 17 sexies della l.r. n. 3/2012 di cui in premessa "la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante...".
- 4) Laddove il tirocinio *curricolare e/o non curricolare* si svolga in diverso ambito regionale il rimborso a favore del tirocinante, se previsto, dovrà essere conforme alla normativa regionale applicabile.

Art. 6 - Tutore

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito. Un tutore non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti.
- 3) Per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato, compreso quelli citati al precedente art.4, c.2 g) 3), il ruolo del tutore è svolto dal legale rappresentante.

Art. 7 - Obblighi e diritti del tirocinante

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 - Relazione finale e libretto formativo

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante (All. C, c1 o c2). La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Al termine del tirocinio *non curricolare* svolto in ambito regionale toscano, il *soggetto ospitante* trasmette la relazione finale (A.C e C2) sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
- 3) Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.

4) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 9 - Trattamento dati personali

- 1) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
- 2) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

Art. 10 - Imposta di bollo

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia d'imposta di bollo. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del soggetto ospitante.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla l.r. n. 32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data

Per l'Università degli Studi di Firenze
IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

Per Istituto Per Lo Studio E La
Prevenzione Oncologica - Ispo
DIRETTORE GENERALE
Prof Gianni Amunni



VISTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott. Massimo Benedetti



STRUTTURA DIDATTICA
PROGETTO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE

(Rif. Nota/Delibera del Prot. n..... inviata da)

Codice identificativo tirocinio: *attribuito dall'operatore ovvero generato dal sistema (Scuola, Corso di studi, anno, n. progressivo)*

Anagrafica tirocinante

Numero matricola del tirocinante

Cognome.....Nome

nato a.....il.....

residente in .Via..... città.....

tel.e-mail.....

domiciliato in Via..... città.....

tel.cell.....

Codice Fiscale.....

soggetto disabile l. n. 68/99 soggetto svantaggiato ex art. 4, c. 1. n. 381/91
(Il dato sarà trattato ai sensi D.lgs. n. 196/2003)

Anagrafica soggetto ospitante

Codice identificativo: *attribuito dall'operatore ovvero generato dal sistema*

Sede

Indirizzo.....tel.....fax.....e-mail.....

Tutor del soggetto ospitante).....e-mail.....

Sede/i del tirocinio (Biblioteca diLaboratorio di..../Dipartimento di)

.....

.....

Tempi di accesso ai locali aziendali/Orario settimanale

.....

Periodo del tirocinio ¹

N° Mesi dalal.....

Eventuale sospensione dal.....al.....

¹ L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante



Tutor universitario (indicato dalla struttura didattica coinvolta)

..... e-mail

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro copertura INAIL (gestione per conto Stato)

Responsabilità civile polizza n. BE0000823 Compagnia Lloyd's

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

n. CFU previsti

Rimborso spese facoltativo mensile lordo: NO SI se SI pari a €

Altre facilitazioni previste

Obblighi e diritti del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza per circa i processi produttivi, prodotti, o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che esso ha esclusivamente le finalità formative previste dalla normativa vigente;
- redigere una relazione finale/questionario sull'attività svolta;
- il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti;
- nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio;
- il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore dell'attività didattico-organizzative.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE



- ✓ Tirocinante (*firma*).....
 - ✓ Soggetto promotore (tutor universitario nominato dal soggetto promotore) (*firma*)
.....
 - ✓ Soggetto ospitante (rappresentante legale / responsabile settore) solo per i tirocini che si svolgono presso Aziende/Enti convenzionati (*firma*)
 - ✓ Tutor del soggetto/struttura ospitante (cd. *tutor aziendale*) (*firma*)
- Luogo e data

Fac-simile da non compilare



STRUTTURA DIDATTICA
PROGETTO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO NON CURRICULARE

(Rif. Nota del Prot. n..... inviata da)

Tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità svolti in Regione Toscana (art. 17 bis, c. 2, lett. a L.R. 32/2002 e successive modifiche)

Codice identificativo tirocinio: *attribuito dall'operatore ovvero generato dal sistema (Scuola, Corso di studi, anno, n. progressivo)*

Anagrafica tirocinante *(in automatico da anagrafica banca dati st@ge)*

Numero matricola del tirocinante
 Cognome.....Nome
 nato a.....il.....
 residente in .Via.....città.....
 tel.e-mail.....
 domiciliato in Via.....città.....
 tel.cell.....
 Codice Fiscale.....
 Laureato in data.....

soggetto disabile l. n. 68/99 soggetto svantaggiato ex art. 4, c. 1. n. 381/91
(Il dato sarà trattato ai sensi D.lgs. n. 196/2003)

Anagrafica soggetto ospitante *(in automatico da anagrafica banca dati st@ge)*

Codice identificativo: *attribuito dall'operatore ovvero generato dal sistema*
 Sede
 Indirizzo..... tel..... fax..... e-mail.....
 Tutor del soggetto ospitante e-mail
 Sede/i del tirocinio *(Biblioteca di...../Laboratorio di...../Dipartimento di)*

 Tempi di accesso ai locali aziendali/Orario settimanale

 Periodo del tirocinio (max 6 mesi proroghe comprese)²

² L'orario settimanale del tirocinio deve essere inferiore all'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante



N° Mesi dalal.....

Eventuale sospensione dal.....al.....

Tutor universitario (*indicato dalla struttura didattica coinvolta*)

..... e-mail

Polizze assicurative: *generato dal sistema*

Infortunati sul lavoro copertura INAIL (gestione per conto Stato)

Responsabilità civile polizza n. BE0000823 Compagnia Lloyd's

Obiettivi formativi del tirocinio

.....
.....
.....

Descrizione profilo professionale (<http://web.rete.toscana.it/RRFP>)

.....
.....
.....

Attività e compiti da svolgere

.....
.....
.....

Competenze tecnico-professionali da acquisire

.....
.....
.....

Competenze organizzative da acquisire

.....
.....
.....

FAC-SIMILE DA NON COMPILARE



Competenze informatiche da acquisire

.....
.....
.....

Competenze linguistiche da acquisire

.....
.....
.....

Note e/o commenti

.....
.....
.....

Rimborso spese forfetario mensile lordo pari a €

(si ricorda che ai sensi di quanto stabilito all'art. 5 della convenzione di riferimento se il tirocinio si svolge in ambito regionale toscano la prevista retribuzione non potrà essere inferiore all'importo stabilito all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della Legge regionale 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il tirocinio si svolga in un ambito regionale diverso la retribuzione, se prevista, dovrà fare riferimento ed essere conforme alla locale normativa)

Altre facilitazioni previste

Obblighi e diritti del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza per circa i processi produttivi, prodotti, o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che esso ha esclusivamente le finalità formative previste dalla normativa vigente;
- redigere una relazione finale/questionario sull'attività svolta;
- garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio in caso per la registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo del cittadino (solo in caso di tirocinio svolto in ambito regionale toscano ovvero se svolto in altro ambito regionale conforme alla locale normativa se prevista);
- il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti;
- nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio;



- il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore dell'attività didattico-organizzative;

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

- ✓ Tirocinante (*firma*).....
- ✓ Soggetto promotore (tutor universitario nominato dal soggetto promotore) (*firma*)
.....
- ✓ Soggetto ospitante (rappresentante legale / responsabile settore solo per i tirocini che si svolgono presso Aziende/Enti convenzionati) (*firma*)
- ✓ Tutor del soggetto/struttura ospitante (c.d. *tutor aziendale*)(*firma*)

Luogo e data

Fac-simile da non compilare